Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 23 del 24 gennaio 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 24 gennaio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **910.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977.

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **911.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese (Roma, 5 settembre 1963), firmato a Parigi il 14 maggio 1971, con scambio di note, effettuato a Bruxelles il 16 novembre 1976.

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **912.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977.

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **15.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **16.**

Adesione al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973, e sua esecuzione.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **910.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile or any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; and in the case of the Arab Republic of Egypt, the Chairman of the Civil Aviation Authority or any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 4 of the present Agreement, for the operation of the agreed services on the routes specified in the Annex;

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services

Article 3

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants the other Contracting party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(*b*) to make stops in the said territory for non-traffic purpose; and

(*c*) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on board international traffic in passengers, cargo and mail.

3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article 4

Designation of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex

2. On receipt of the designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay, grant the airline designated the appropriate operating authorization.

3 The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws

and regulations normally and reasonably applied to the operation of international commercial air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention

4 Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the authorization specified in paragraph (2) of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights in Article 3 of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. Each Contracting Party undertakes to supply all documents relating to this matter which may be requested by the other Contracting Party.

5. When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement is in force in respect of those services.

Article 5

Revocation or Suspension of Operating Authorizations

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

(*a*) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in the nationals of such Contracting Party; or

(*b*) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

(*c*) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement

2. Unless immediate revocations, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 6

Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores, etc

1. Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and regular equpment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party

2. The following shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

(*a*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircrafts of said airline;

(*b*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphas shall not be used for purposes other than air services and must be re-exported if not used, unless their admission to home use is granted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

4. The exemptions set out in this Article and applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

Article 7

Principles Governing Operation of Agreed Services

1. There shall be a fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories

2 In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision of a capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party designating the airline and the country of ultimate destination

of the traffic. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

(*a*) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(*b*) traffic requirements of the area through which the agreed services passes, after taking account of the other transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(*c*) the requirements of through airline operation

4 Upon request of either Contracting Party the capacity specified in the Annex shall be reconsidered by the designated airlines with a view to agreeing a new level to be approved by the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. In default of such agreement the level shall be as may be determined jointly by the said Aeronautical Authorities. Capacity so agreed and approved or so determined may continue to be provided by a designated airline pending any change in capacity being so agreed and approved or so determined.

Article 8

Tariffs

1 The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including costs of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article

2 The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, togheter with the rates of agency commission used in conjunction with them, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement, where possible, will be reached through the ratefixing machinery of the International Air Transport Association.

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases this period may by reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

4. This approval may be given expressely. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5 If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reasons a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

6 If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (5), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established

Article 9

Transfer of Earnings

Excess of receipts over expenditures earned by the designated airline of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party is freely transferable in convertible currency at the official rate of exchange in accordance with the current national laws and regulations.

Article 10

Application of National Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating on its territory to the admission, stay or departure of aircraft engaged in international air navigation or to the operation, navigation and behaviour of such aircraft while within its territory, shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative requirements of each Contracting Party relating on its territory to the admission, stay and departure of passengers, crews, cargo and mail, such as regulations relating to entry, departure, emigration, immigration, customs and health shall be applicable to passengers, crews, cargo and mail carried by the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while within its territory.

Article 11

Airlines Establishments

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of one Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on the territory of the other Contracting Party such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Party as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2 The personnel of each Contracting Party shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

3 The number of such personnel mentioned in paragraph (2) of this Article shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

Article 12

Licences and Certificates

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country

Article 13

Consultations and Amendments

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex and shall consult when necessary to provide for modifications thereof.

2. Either Contracting Party may request consultations which may be either oral or in writing and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period

3. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement other than the Annex it may request consultations with the other Contracting Party. Modifications agreed between the Contracting Parties shall be confirmed by an exchange of Notes through diplomatic channels, and shall enter into force on the day after the date on which the Contracting Parties have received notification from each other of the completion of their respective constitutional requirements.

4 If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall be confirmed by an exchange of Notes through diplomatic channels and shall enter into force on the date of that exchange of Notes

Article 14

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves.

2. If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the Contracting Parties will endeavour to settle it

3 If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of State other than any of the Parties to this Agreement and shall act as President of the arbitral tribunal.

4. Any decision given by an arbitration tribunal under paragraph (3) of this Article shall, unless the Contracting Parties decide otherwise at the time of setting up the tribunal, be binding on both Contracting Parties.

Article 15

Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention

Article 16

Registration

The present Agreement and any modifications or amendments thereof in accordance with Article 13 shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 17

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by Agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 18

Entry into Force

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic Notes confirming that the Agreement has been ratified according to their costitutional requirements.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome in the English language, this eighteenth day of April 1977

For the Government of the Italian Republic	*For the Government of the Arab Republic of Egypt*
Mario MONDELLO	M SAMIR AHMED

ANNEX

TO THE AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

(1) Routes to be opered by the designated Airline of Italy in both directions:

A — Points in Italy - Athens - Cairo - Khartoum - Asmara or Addis Abeba - Mogadishu and points beyond;

B — Points in Italy - Athens - Cairo - Jeddah and/or Dhahran - Kuwait - Karachi - Bombay or New Delhi - Two points beyond to Tokyo.

(2) Routes to be operated by the designated Airline of Egypt in both directions

A — Points in Egypt - Athens - Rome - Geneva - Paris - London and beyond to the USA and/or Canada;

B — Points in Egypt - Athens - Rome of Milan - Zurich - Vienna - Frankfurt - Amsterdam or Brussels;

C — Points in Egypt - Athens - Rome or Milan - Madrid and beyond to Rio de Janeiro or Buenos Aires.

(3) Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airline of each Contracting Party, be omitted on any or all flights.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — Il testo facente fede è unicamente quello in inglese

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto facenti parte della Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderosi di concludere un accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là di essi;

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente:

a) col termine « la Convenzione », si intende la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 Dicembre 1944, ed include qualsiasi Annesso previsto dall'articolo 90 di quella Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 e nella misura in cui questi Annessi ed emendamenti siano diventati effettivi o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) col termine « Autorità Aeronautica », si intende, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; e per quanto riguarda la Repubblica Araba di Egitto, si intende il Capo dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce;

c) col termine « compagnia designata », si intende una compagnia che a mezzo di una notifica scritta è stata designata da una delle due Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, come previsto dall'Articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi previsti sulle rotte specificate nell'Annesso;

d) col termine « territorio », in riferimento ad uno Stato si intende quanto stabilito nell'Articolo 2 della Convenzione;

e) coi termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia » e « scalo non commerciale », si intende quanto stabilito nell'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le clausole del presente Accordo dovranno essere subordinate alle clausole della Convenzione nella misura in cui esse sono applicabili ai servizi aerei internazionali

Articolo 3

Concessione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di predisporre i servizi aerei lungo le rotte indicate nell'Annesso.

2. Le Compagnie designate da ciascuna delle Parti Contraenti, e sottoposte alle clausole del presente Accordo, beneficieranno dei seguenti diritti

(*a*) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza scalo;

(*b*) fare scalo nel già citato territorio per motivi non commerciali; e

(*c*) fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per questa rotta nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di imbarcare o sbarcare traffico internazionale di passeggeri, di merce e di posta, nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata.

3. Nel paragrafo (2) del presente Articolo, nulla dovrà essere interpretato in modo da conferire ad una delle due Parti Contraenti il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce o posta dietro remunerazione o a nolo e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente

Articolo 4

Designazione delle Compagnie

1. Ogni Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all altra Parte contraente una compagnia che svolgerà i servizi concordati lungo le rotte specificate nell'Annesso.

2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovrà subito concedere alla compagnia designata le richieste autorizzazioni di esercizio, in base alle disposizioni contenute ai paragrafi (3) e (4) del presente Articolo

3. Le Autorità Aeronautiche di una delle Parti Contraenti potranno richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati relativa-

mente alle operazioni dei servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorità in conformita con le norme della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una Compagnia e di sospendere o revocare la conces sione dell'autorizzazione fatta alla compagnia e specificata nel paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, e comunque ove esistano dubbi che la reale proprietà ed il controllo effettivo di detta compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia od ai suoi cittadini. Ciascuna Parte Contraente si impegna a fornire tutti i documenti che potrebbero essere richiesti dall'altra Parte Contraente, relativi a questo argomento.

5 Quando una compagnia è stata così designata ed autorizzata, può iniziare in qualsiasi momento a svolgere i servizi concordati purchè una tariffa stabilita in conformità alle norme dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore riguardo a detti servizi

Articolo 5

Revoca o sospensione dell'autorizzazione di esercizio

1. Ciascun Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo ad una compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio di questi diritti:

(*a*) ove esistano dubbi che la reale proprietà ed il controllo effettivo di quella compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia, od ai cittadini di detta Parte Contraente; oppure

(*b*) nel caso in cui quella compagnia non ottemperi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede questi diritti; oppure

(*c*) nel caso in cui la compagnia in qualsiasi altro modo, non ottemperi alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Qualora le revoche, sospensioni o imposizioni (immediate) delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni alle leggi o ai regolamenti, questo diritto potrà essere esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.

Articolo 6

Esenzione di spese di equipaggiamento, carburante, provviste, ecc

1. L'aeromobile utilizzato nei servizi aerei internazionali secondo il presente Accordo dalla compagnia designata da una delle Parti Contraenti, così come le riserve di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed i normali equipaggiamenti di detto aeromobile, saranno esenti da dazio doganale, tasse di ispezione o da qualsiasi altra tassa, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Ad eccezione delle spese relative ai servizi resi, dovranno anche essere esenti da detti diritti o tasse, quanto segue:

(*a*) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato introdotto o depositato nel territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia designata dall'altra Parte Contraente, e destinata esclusivamente ad essere utilizzata dall'aeromobile di detta compagnia;

(*b*) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento imbarcato nel territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia designata da una Parte Contraente, durante lo svolgersi delle operazioni concordate, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle Autorità dell'altra già citata Parte Contraente, ed impiegati e consumati esclusivamente durante il volo

3. I materiali che beneficiano delle esenzioni contemplate nei paragrafi precedenti, non dovranno essere impiegati che ai fini dei servizi aerei e, se non usati, dovranno essere riesportati a meno che non sia concesso il loro impiego per uso nazionale, in accordo con le norme vigenti nel territorio della Parte Contraente in causa.

4. Le esenzioni citate in questo Articolo ed applicabili anche ai sopracitati materiali impiegati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede l'esenzione, possono essere sottoposte alle formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Articolo 7

Principi che regolano le operazioni dei servizi concordati

1. Dovrà esistere una uguale ed imparziale possibilità per le compagnie designate di ciascuna Parte Contraente di svolgere i servizi concordati lungo le rotte indicate tra i loro rispettivi territori

2. Nello svolgere i servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovra tener conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente in modo da non danneggiare ingiustamente i servizi che quest'ultima svolge su tutte o su una parte delle stesse rotte

3. I servizi concordati svolti dalla compagnia designata di ciascuna delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto lungo le rotte stabilite e dovranno avere come loro obiettivo principale la fornitura di una portata atta a soddisfare le esigenze normali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, di merci e di posta tra il territorio della Parte Contraente

che ha designato la compagnia ed il paese dell'ultima destinazione del traffico Le condizioni per il trasporto dei passeggeri, della merce e della posta imbarcate e sbarcate nei punti delle rotte specificate nei territori degli Stati oltre a quello che ha designato la compagnia, dovranno essere stabilite conformemente al principio generale per cui la portata potrà essere in relazione a quanto segue:

(*a*) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia;

(*b*) alle esigenze del traffico dell'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto stabiliti dalle compagnie degli stati formanti l'area; e

(*c*) alle esigenze delle operazioni delle linee a lungo percorso (Through-airline operation).

4 Dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente la portata specificata nell'Annesso dovrà essere riesaminata dalla compagnia designata allo scopo di concordare nuovi livelli che le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno approvare. In mancanza di tale accordo il livello dovrà essere quello che le già citate Autorità Aeronautiche potranno determinare congiuntamente. La portata così concordata e approvata o così determinata potrà continuare ad essere fornita da una compagnia designata fino al sopraggiungere di qualsiasi cambiamento atto ad essere così concordato o approvato o così determinato.

Articolo 8

Tariffe

1 Le tariffe di qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a dei livelli ragionevoli, prendendo in considerazione tutti i fattori determinanti ivi compresi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocità e di capienza) e le tariffe delle altre compagnie per qualsiasi altro punto della rotta specificata. Queste tariffe dovranno essere fissate in conformità alle seguenti norme del presente articolo.

2. Le tariffe a cui si riferisce il paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente alle spese per i servizi di agenzia applicate in relazione a quelle, dovranno, se possibile, essere concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie designate in questione ed avendo consultato le altre compagnie che operano sull'insieme o su una parte di questa rotta, e tale accordo, ove sia possibile, dovrà essere raggiunto attraverso i sistemi che fissano le tariffe impiegate dall'Associazione di Trasporti Aerei Internazionali.

3. Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte alle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti per l'approvazione, al massimo novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, questo termine potrà essere ridotto, previo accordo tra le dette Autorità.

4. Questa approvazione potrà essere tacita. Se nessuna delle Autorità Aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di notificazione, secondo quanto stabilito nel paragrafo (3) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso che il termine per la notificazione fosse stato ridotto, come previsto nel paragrafo (3), le Autorità Aeronautiche potranno convenire che il periodo durante il quale qualsiasi disapprovazione dovrà essere notificata sarà inferiore ai trenta (30) giorni previsti.

5 Se la compagnia designata non potrà accettare nessuna di queste tariffe, oppure se per qualche motivo una tariffa non potrà essere concordata conformemente alle norme del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti, cercheranno di fissare le tariffe accordandosi tra di loro.

6. Se le Autorità Aeronautiche non potranno raggiungere un accordo per l'approvazione di alcuna tariffa a loro sottoposta in conformità al paragrafo (2) del presente Articolo o per la determinazione di alcuna tariffa secondo il paragrafo (5), la controversia dovrà essere risolta in accordo alle norme dell'Articolo 14 del presente Accordo.

7. Una tariffa fissata in conformità alle norme del presente Articolo resterà in vigore sino a che non sarà stata fissata una nuova tariffa

Articolo 9

Trasferimento dei profitti

L'eccedenza degli introiti registrati rispetto alle spese dalla compagnia designata da ciascuna delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente potrà essere liberamente trasferita in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale in conformità alle correnti leggi e regolamenti nazionali.

Articolo 10

Applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento o alla partenza dell'aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'attività, alla navigazione ed al comportamento di detto aeromobile durante il soggiorno nel suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia designata dell'altra Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di ciascuna Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento ed alla partenza dei passeggeri, dell'equipaggio, della merce e della posta, così come i regolamenti concernenti l'entrata, la partenza, l'emigrazione, l'immigrazione, la dogana e le norme sanitarie si appli-

cheranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla merce ed alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente durante il soggiorno sul suo territorio.

Articolo 11

Sedi delle Compagnie

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà concedere alla compagnia designata da una Parte Contraente, su una base di reciprocità, il diritto di conservare nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente tali uffici ed il personale amministrativo commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che risulteranno necessari per le esigenze della compagnia designata.

2. Il personale di ciascuna Parte Contraente sarà soggetto alle leggi concernenti l'accesso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, ossia alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio

3. Il numero di questo personale a cui si riferisce il paragrafo (2) del presente Articolo, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12

Patenti e certificati

I certificati di navigabilità aerea, i certificati di portata e le patenti rilasciati da una Parte Contraente o convalidati e ancora in vigore, saranno riconosciuti altrettanto validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere, relativamente ai voli sul suo territorio, i certificati di portata e le patenti concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un Paese terzo.

Articolo 13

Consultazioni ed emendamenti

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno consultarsi vicendevolmente di tanto in tanto, al fine di garantire l'attuazione ed il soddisfacente rispetto delle norme del presente Accordo e dell'Annesso e dovranno consultarsi, quando necessario, per provvedere alle loro modifiche.

2. Ognuna delle Parti Contraenti potrà richiedere delle consultazioni che potranno essere sia orali che scritte e che dovranno aver inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui si è ricevuta la richiesta, a meno che le due Parti Contraenti non si accordino per un prolungamento di questo periodo.

3. Se una delle due Parti Contraenti riterrà opportuno modificare una qualsiasi norma del presente Accordo, ad eccezione dell'Annesso, essa potrà richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti saranno confermate da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno dopo la data in cui le Parti Contraenti avranno ricevuto reciprocamente la notifica dell'adempimento dei rispettivi dettami costituzionali.

4 Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare l'Annesso, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, sarà confermata da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrerà in vigore alla data di questo scambio di Note.

Articolo 14

Risoluzione delle controversie

1 Qualora sorgesse una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti in riferimento all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno sforzarsi di risolverle attraverso negoziati fra loro.

2. Ove le Autorità Aeronautiche non riuscissero a risolvere la controversia, le Parti Contraenti si sforzeranno di definirla.

3. Se le Parti Contraenti non saranno in grado di raggiungere una soluzione tramite negoziato, potranno concordare di demandare la controversia per la risoluzione a qualche persona o ente; se non si accorderanno in tale senso, la controversia dovrà, su richiesta di una o dell'altra Parte Contraente, essere sottoposta per la risoluzione ad un tribunale composto da tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo designato dai due già citati Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro nell'arco di sessanta (60) giorni dalla data in cui una Parte Contraente avrà ricevuto dall'altra una notifica, attraverso i canali diplomatici, in cui si domanda l'arbitraggio della controversia da parte di un tale tribunale ed il terzo arbitro dovrà essere designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una o l'altra delle Parti contraenti mancherà di nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non sarà designato entro il periodo specificato, potrà essere domandato da una o dall'altra Parte Contraente al Presidente dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale di designare un arbitro o più arbitri secondo le esigenze del caso. In questo caso, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato diverso da quello delle due Parti del presente Accordo e agirà come Presidente del tribunale arbitrale.

4. Qualsiasi decisione presa da un tribunale arbitrale in conformità al paragrafo (3) del presente Articolo, a meno che le Parti Contraenti decidano altrimenti al momento dell'istituzione del tribunale, sarà vincolante per entrambe le Parti contraenti.

Articolo 15

Convenzioni multilaterali

Nella eventualità di conclusione di qualsiasi Convenzione multilaterale generale concernente il trasporto aereo alla quale aderiscano entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi alle norme di detta Convenzione.

Articolo 16

Registrazione

Il presente Accordo e qualsiasi modifica o emendamento ivi apportati in conformità all'Articolo 13 saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

Articolo 17

Cessazione

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica dovrà essere simultaneamente comunicata alla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso l'Accordo terminerà dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto la notifica, a meno che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di questo periodo. In mancanza dell'accusa di ricevuta dell'altra Parte Contraente, la notifica dovrà essere stimata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le Parti Contraenti avranno scambiato le Note diplomatiche confermanti che l'Accordo è stato ratificato in osservanza dei rispettivi dettami costituzionali. In fede di ciò essendo stati a ciò designati e debitamente autorizzati dai loro rspettivi Governi, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma in lingua inglese il 18 aprile 1977

(*Seguono le firme*)

ALLEGATO

ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUI SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI

(1) Rotte che devono essere operate da parte dell'Impresa designata dall'Italia in entrambe le direzioni

A — Punti in Italia - Atene - Cairo - Khartoum - Asmara o Addis Abeba - Mogadiscio e punti oltre;

B — Punti in Italia - Atene - Cairo - Jedda e/o Dhahran - Kuwait - Karachi - Bombay o New Delhi - Due punti oltre sino a Tokyo

(2) Rotte che devono essere operate dall'Impresa designata dall'Egitto in entrambe le direzioni

A — Punti in Egitto - Atene - Roma - Ginevra - Parigi - Londra ed oltre sino agli USA e/o il Canada;

B — Punti in Egitto - Atene - Roma o Milano - Zurigo - Vienna - Francoforte - Amsterdam o Bruxelles;

C — Punti in Egitto - Atene - Roma o Milano - Madrid e oltre sino a Rio de Janeiro o Buenos Aires.

(3) Qualsiasi punto o punti delle rotte specificate potranno, a scelta della impresa designata di ciascuna Parte Contraente, essere omessi su uno qualsiasi o su tutti i voli

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **911.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese (Roma, 5 settembre 1963), firmato a Parigi il 14 maggio 1971, con scambio di note, effettuato a Bruxelles il 16 novembre 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese (Roma, 5 settembre 1963), firmato a Parigi il 14 maggio 1971, con scambio di note, effettuato a Bruxelles il 16 novembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del protocollo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ROGNONI — MALFATTI — PANDOLFI — PEDINI — SCOTTI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA-VARESE, CONCLUSA A ROMA IL 5 SETTEMBRE 1963

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato da
sig Ernesto Mario BOLASCO, Ministro plenipotenziario

ed il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, rappresentato da
sig. Henri LEVARLET, Rappresentante del Consiglio Superiore

Desiderosi di chiarire l'esatta portata dell'art 7 della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore delle Scuole Europee per il funzionamento della Scuola Europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963;

Hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

L'art. 7 della Convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963, è sostituito dal seguente:

« Art. 7: Il Direttore, i componenti del corpo insegnante, nonché il personale amministrativo della Scuola, che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della Scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) libertà di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

b) esenzione dalla imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attività presso la Scuola, nonchè dall'imposta sul valore locativo;

c) esenzione dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

d) esenzione da ogni imposta diretta dovuta allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni sugli stipendi, emolumenti ed indennità loro corrisposti dalla Scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.

Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo dell'iscrizione anagrafica nel Comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli Affari Esteri rilascerà una speciale carta di identità e di soggiorno ».

Articolo 2

Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore dieci giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato al Consiglio Superiore delle Scuole Europee di aver adottato i provvedimenti necessari per consentirne l'esecuzione secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano, con effetto dalla stessa data (ottobre 1960, istituzione della Scuola) in cui fu dato effetto agli articoli da 4 a 9 della Convenzione.

FATTO a Parigi, il 14 maggio 1971 in due esemplari nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede

Per il Governo
della Repubblica Italiana
BOLASCO

Per il Consiglio Superiore
delle Scuole Europee
LEVARLET

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

8377

Secondo originale

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16 novembre 1976

Signor Presidente,

mi riferisco al protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963

All'art 1 di tale protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi in data 14 maggio 1971, sono menzionati ai commi *b*) e *d*) alcuni tributi (imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposte dirette) che sono stati aboliti in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria nel mio Paese, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Poichè si rende necessario adeguare il protocollo al vigente ordinamento tributario italiano, propongo la seguente redazione dell'art. 1, del tutto identica, nella sostanza, al testo sottoscritto in data 14 maggio 1971, e nella quale sono stati unicamente eliminati i riferimenti ai tributi soppressi:

« L'art. 7 della convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963 è sostituito dal seguente:

Art. 7. — Il direttore, i componenti del corpo insegnante, nonché il personale amministrativo della scuola, che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) libertà di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

b) esenzione delle disposizioni che limitano l'immigrazione e delle formalità di registrazione degli stranieri per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli stipendi, emolumenti ed indennità loro corrisposti dalla scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.

Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo dell'iscrizione anagrafica nel comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli affari esteri rilascera una speciale carta di identità e di soggiorno ».

Il protocollo aggiuntivo, a norma dell'art. 2, produce i suoi effetti dall'ottobre 1960; ma per evitare che l'eliminazione dei riferimenti a tributi che sono stati in vigore da tale data sino al 31 dicembre 1973 possa portare eventualmente pregiudizio agli interessati, desidero assicurarLa che gli interessati stessi si intendono esenti dall'imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attività presso la Scuola, nonchè dall'imposta sul valore locativo, per il periodo in cui tali imposte erano previste dalla legislazione italiana.

Se Ella, signor rappresentante, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971.

Voglia gradire, signor rappresentante, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Eugenio PLAJA

Sig Henri LEVARLET
Rappresentante del Consiglio superiore
delle scuole europee - BRUXELLES

n./rif.: 7011-L-76

SCUOLA EUROPEA
IL RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

1040 Bruxelles, le 16 novembre 1976

Signor ambasciatore,

con lettera del 16 novembre 1976, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« mi riferisco al protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

All'art. 1 di tale protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi in data 14 maggio 1971, sono menzionati ai commi *b*) e *d*) alcuni tributi (imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposte dirette) che sono stati aboliti in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria nel mio Paese, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Poichè si rende necessario adeguare il protocollo al vigente ordinamento tributario italiano, propongo la seguente redazione dell'art. 1, del tutto identica, nella sostanza, al testo sottoscritto in data 14 maggio 1971, e nella quale sono stati unicamente eliminati i riferimenti ai tributi soppressi:

" L'art. 7 della convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963 è sostituito dal seguente:

Art. 7: Il direttore, i componenti del corpo insegnante, nonché il personale amministrativo della scuola, che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) libertà di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per se, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

b) esenzione delle disposizioni che limitano l'immigrazione e delle formalità di registrazione degli stranieri per sé, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli stipendi, emolumenti ed indennità loro corrisposti dalla scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.

Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo dell'iscrizione anagrafica nel comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli affari esteri rilascerà una speciale carta di identità e di soggiorno ".

Il protocollo aggiuntivo, a norma dell'art. 2, produce i suoi effetti dall'ottobre 1960; ma per evitare che l'eliminazione dei riferimenti a tributi che sono stati in vigore da tale data sino al 31 dicembre 1973 possa portare eventualmente pregiudizio agli interessati, desidero assicurarLa che gli interessati stessi si intendono esenti dall'imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attività presso la scuola, nonché dall'imposta sul valore locativo, per il periodo in cui tali imposte erano previste dalla legislazione italiana.

Se Ella, signor rappresentante, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971 ».

Ho l'onore di confermarLe che sono d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera costituisca unitamente alla mia presente risposta parte integrante del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971.

Voglia gradire, signor ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

H. LEVARLET

Signor Ambasciatore
Eugenio PLAJA
Rappresentante permanente d'Italia presso le Comunità europee
Rue de la Loi 74
1040 BRUXELLES

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **912**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXVII della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni

Articolo I

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo II

Imposte considerate

1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2 Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3 Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Canada: le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada (qui di seguito indicate quali « imposta canadese »).

b) per quanto concerne l'Italia

(*i*) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(*ii*) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

(*iii*) l'imposta locale sui redditi

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4 La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali

5 La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse

Articolo III

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Canada;

b) il termine « Canada », usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali del Canada che, in virtù delle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali;

c) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; esso designa altresì una « *corporation* » nel significato attribuito dal diritto canadese;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione « autorità competente » designa

(*i*) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale (*Revenu national*) o il suo rappresentante autorizzato;

(*ii*) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;

h) il termine « nazionali » designa:

(*i*) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(*ii*) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente

2 Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO IV
Domicilio fiscale

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (qui di seguito indicato come « centro degli interessi vitali »);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui essa è stata costituita o creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, la detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da VI a XX incluso e dell'articolo XXII.

ARTICOLO V
Stabile organizzazione

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività

6 Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO VI

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2 L espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì « beni immobili » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

ARTICOLO VII

Utili delle imprese

1 Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e funzionando in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5 Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa

6 Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO VIII

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata

nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (« *pool* »), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO IX

Imprese associate

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da, condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza

ARTICOLO X

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato; ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3 Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6 Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, una società residente dell'Italia e che dispone di una stabile organizzazione in Canada è assoggettata, in conformità alle disposizioni della legislazione canadese, all'imposta supplementare sulle società diverse dalle « *corporations* » canadesi, ma a condizione che l'aliquota di tale imposta non superi il 15 per cento e che non vengano inclusi nella base imponibile di detta imposta gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Canada di una società residente dell'Italia, realizzati nel corso di un anno durante il quale l'attività della società non era esercitata principalmente in Canada

ARTICOLO XI

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato; ma, se la persona che percepisce gli interessi nè è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli

Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è tale Stato contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente o ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di una sua suddivisione od ente locale; o

c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4 Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati all'articolo X.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione

ARTICOLO XII

Canoni

1 I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a pellicole cinematografiche ed a registrazioni per trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione

6 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato Tuttavia,

quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione

ARTICOLO XIII

Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo VI, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3 Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato

Gli utili provenienti dall'alienazione di una partecipazione in una società di persone (*partnership*) o in un'associazione commerciale (*trust*) i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

5 Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente e derivanti dall'alienazione di un bene, quando l'alienante:

a) ha la nazionalità del primo Stato o è stato residente di detto primo Stato nel corso di un periodo di almeno quindici anni immediatamente precedente l'alienazione del bene, e

b) è stato residente di tale primo Stato ad un'epoca qualsiasi nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione medesima.

ARTICOLO XIV

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti. dentisti e contabili

ARTICOLO XV

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli XVI, XVIII, XIX e XX, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3 Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO XVI

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO XVII

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli XIV e XV, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli VII, XIV e XV

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che nè l'artista dello spettacolo nè lo sportivo, nè persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.

ARTICOLO XVIII

Pensioni

1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nel primo Stato contraente ma soltanto se il loro ammontare complessivo pagato nel corso di un anno fiscale ad un residente dell'altro Stato contraente ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: dieci mila dollari canadesi e dodici milioni di lire italiane. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti

a) 15 per cento dell'ammontare lordo del pagamento periodico, e

b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione ricevuti nel corso di tale anno ove fosse stato residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione alla evoluzione economica o monetaria.

2 Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia.

ARTICOLO XIX

Funzioni pubbliche

1. *a*) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tutttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che:

(*i*) abbia la nazionalità di detto Stato, o

(*ii*) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi

2 Le disposizioni degli articoli XV, XVI e XVIII si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

ARTICOLO XX

Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato con-

traente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato

ARTICOLO XXI

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto riguarda il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti l'imputazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonchè ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i princìpi generali e fatti, altresì, salvi una deduzione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in deduzione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;

b) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la determinazione dell'eccedenza esentata di una società estera affiliata, nonchè di ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i princìpi generali, una società residente in Canada può, ai fini dell'imposta canadese, dedurre dal suo reddito imponibile i dividendi che derivano dall'eccedenza esentata di una società estera affiliata residente in Italia.

2 Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo II della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettati ad imposta nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

ARTICOLO XXII

Non-discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni di imposte o tasse accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2 L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti di uno Stato terzo.

4. Ai fini del presente articolo il termine « imposizione » designa le imposte previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO XXIII

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXII, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2 L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3 Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4 Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO XXIV

Scambio di informazioni

1 Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure di escuzione di tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO XXV

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari

ARTICOLO XXVI

Domande di rimborso

1 Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione Detta richiesta, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata di un attestato ufficiale dell'autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO XXVII

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Canada:

(*i*) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non-residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e

(*ii*) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Gli scambi di Note tra il Canada e l'Italia del 29 marzo 1932, relative all'esenzione reciproca d'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di navi, e del 29 ottobre 1974, relative all'Accordo tendente ad eliminare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio di aeromobili, sono abrogati.

Le loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformità del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione

Articolo XXVIII

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo intedeterminato; ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, *notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica* all'altro Stato contraente. In caso di detta denunzia la Convenzione cesserà di essere applicabile:

a) in Canada:

(*i*) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non-residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la notifica; e

(*ii*) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;

b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli

Fatto a Toronto il 17 novembre 1977 in duplice esemplare in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede

In witness whereof the plenipotentiaries of both States have signed this Convention and have thereto affixed their seals.

Done at Toronto, this 17th day of november 1977 in duplicate in the English, French and Italian languages, each version being equally authentic.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Toronto le 17 novembre 1977 en deux exemplaires en langues italienne, anglaise et française, chaque version faisant également foi.

Per il Governo dell'Italia For the Government of Italy Pour le Gouvernement d'Italie	Per il Governo del Canada For the Government of Canada Pour le Gouvernement du Canada
Giulio Andreotti	P E Trudeau

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
Forlani

PROTOCOLLO D'ACCORDO
ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data *odierna* tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che

a) per quanto concerne la lettera *d*) del paragrafo 1 dell'articolo III, il termine « persona » comprende anche, nel caso del Canada, le società di persone (*partnerships*), le « successioni » (*estates*) e le associazioni commerciali (*trusts*);

b) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo IV, la soluzione di compromesso adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati *contraenti di evitare l'evasione fiscale*;

c) per quanto concerne gli articoli V ed VIII, i battelli-traghetto, le navi-traghetto d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresì, che il luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte di tali battelli o navi gestiti come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi;

d) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo VII, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono *imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili* in questo altro Stato in conformità dei princìpi enunciati all'articolo VII;

e) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo VII, per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese deducibili direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

f) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo XIII si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni che ivi sono indicati;

g) per quanto concerne l'articolo XIII, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo 3 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilità di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non-residenti e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione fiscale in questo settore;

h) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo XXIII, all'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » si attribuisce il significato, per quanto riguarda l'Italia, secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;

i) la presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone che sono membri di una missione diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo, quando si trovano nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di detti Stati in materia di imposte sul reddito complessivo;

j) nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi altro accordo concluso da uno Stato contraente;

k) nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che pregiudichi l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna di ciascuno Stato contraente relativa all'evasione fiscale ed in particolare la imposizione dei redditi personali derivanti dalla partecipazione in società non residenti.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno sottoscritto il presente Protocollo d'Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Toronto il 17 novembre 1977, in duplice esemplare in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Governo dell'Italia
Giulio ANDREOTTI

Per il Governo del Canada
P. E. TRUDEAU

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **15.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del titolo V dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ACCORDO

TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) ED IL BELGIO, LA DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'IRLANDA, L'ITALIA, IL LUSSEMBURGO, I PAESI BASSI, IL REGNO UNITO, STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITÀ (STATI MEMBRI), DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (ASSOCIAZIONE), DALL'ALTRA

Considerando che

a) la CEE ha deciso di contribuire al Programma di azione speciale deciso in occasione della Conferenza sulla cooperazione economica internazionale, al fine di aiutare i diversi paesi a basso reddito con problemi generali di trasferimento di risorse che ostacolano il loro sviluppo a soddisfare le loro esigenze immediate;

b) al fine di porre in atto la decisione sopra menzionata la CEE ha chiesto all'Associazione di gestire per essa un conto speciale (Conto d'azione speciale) per un importo complessivo pari a 385 milioni di dollari, da mantenere separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione e da utilizzare per la concessione di crediti (crediti d'azione speciale) che verranno ad aggiungersi, per quanto riguarda sia i prestiti a titolo di programmi sia i prestiti a titolo di progetti, all'importo del programma elaborato dall'Associazione per il periodo di impegno del Conto d'azione speciale, per ciascun paese che soddisfa ai requisiti necessari per fruire di tali crediti, tale contributo deve farsi comunque in base a quanto qui di seguito esposto;

c) la CEE e gli Stati membri si propongono, e l'Associazione farà tutto il possibile per realizzare tale proposito, che l'intero importo dei contributi che saranno versati dagli Stati membri sia impegnato entro sei mesi dalla data in cui l'accordo ha efficacia e sia utilizzato per la concessione di crediti possibilmente entro due anni da tale data;

d) la CEE e l'Associazione si sono consultate in merito al modo in cui si preconizza di mettere in opera e gestire il presente accordo ed in merito all'impegno dei fondi, per assicurare, nel contesto di tale accordo, un'ampia ed equilibrata ripartizione geografica. A tal fine l'Associazione ha trasmesso alla CEE una tabella che indica il modo secondo cui essa propone di applicare i criteri definiti dal presente accordo,

Le parti contraenti sono convenute delle disposizioni seguenti

TITOLO I

APERTURA E GESTIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE

Articolo 1

È aperto dall'Associazione un conto speciale, detto « Conto d'azione speciale », costituito dai fondi che saranno versati dagli Stati membri, in conformità delle disposizioni del presente accordo, al Conto d'azione speciale; è gestito e utilizzato dall'Associazione in veste di amministratore (laddove l'Associazione agisce a tale titolo è denominata in appresso « Amministratore ») unicamente ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo. Il Conto d'azione speciale è mantenuto separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione.

Articolo 2

Ciascuno Stato membro contribuisce al Conto d'azione speciale per un importo espresso nella sua moneta nazionale equivalente, alla data della firma dell'accordo, all'importo in dollari USA indicato accanto al suo nome:

Stati membri	*Importo (in milioni di dollari USA)*
Belgio .	15,90
Danimarca	11,28
Repubblica federale di Germania	119,08
Francia	56,48
Irlanda	1,04
Italia . .	34,92
Lussemburgo	0,50
Paesi Bassi	30,80
Regno Unito	115,00
	385,00

Articolo 3

I contributi sono versati secondo le seguenti modalità

a) il versamento è effettuato in contanti o sotto forma di titoli non fruttiferi dello Stato membro pagabili a vista nella sua moneta nazionale e all'ordine dell'Associazione in quanto Amministratore del Conto d'azione speciale, e depositato presso il depositario dell'Associazione nel paese interessato;

b) il versamento è effettuato in due rate

i) la prima, per un importo pari ad almeno il 45 per cento di ciascun contributo, è versata entro trenta giorni dalla data in cui il presente accordo ha efficacia od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'Amministratore;

ii) la seconda, per il saldo del contributo, è versata il 1° gennaio 1979 od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'Amministratore tenuto conto del tempo necessario per l'approvazione dei bilanci annuali da parte del Parlamento;

c) ciascuno Stato membro che lo desideri può effettuare i versamenti piu rapidamente

Articolo 4

L'Amministratore effettua i prelievi sugli importi in contanti o sotto forma di titoli approssimativamente su base proporzionale, conformemente alle consuete procedure dell'Associazione, per far fronte alle erogazioni di crediti d'azione speciale e mantenere un ragionevole saldo di tesoreria nel Conto d'azione speciale.

TITOLO II
UTILIZZAZIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE

Articolo 1

Tutti gli importi accreditati sul Conto d'azione speciale, in conformità delle condizioni stabilite dalla CEE, sono utilizzati dall'Amministratore esclusivamente al fine di concedere crediti d'azione speciale ai paesi membri dell'Associazione a basso reddito e con bisogni immediati, scelti in particolare fra quelli meno sviluppati (1) ed i più gravemente colpiti (1) tra i paesi in sviluppo, le cui prospettive di sviluppo sono state seriamente ridotte da fattori esterni, che sono confrontati a problemi generali di trasferimento di risorse e che possono pertanto trovarsi di fronte a difficoltà di servizio del debito pubblico. Nel concedere tali crediti l'Amministratore deve, conformemente alle condizioni stabilite dalla CEE, tener conto dei criteri seguenti:

i) la povertà relativa del paese in sviluppo interessato e il suo potenziale di crescita a lunga scadenza;

ii) l'ampiezza della dipendenza del paese interessato dall'aiuto pubblico allo sviluppo per quanto attiene alle sue principali fonti esterne di capitali;

iii) l'ampiezza del contributo dei fattori economici internazionali ai problemi economici presenti e prevedibili del paese;

iv) l'evoluzione nel passato e le prospettive per quanto riguarda i proventi delle esportazioni del paese interessato;

v) la capacità del paese di garantire le importazioni indispensabili per il processo di sviluppo;

vi) la composizione e la tendenza degli obblighi del paese a titolo di servizio dei debiti e la sua capacita di contrarre ulteriori prestiti a condizioni che non siano di favore; e

vii) la misura in cui i problemi dei paesi interessati possono essere risolti mediante i contributi provenienti da altre fonti

Articolo 2

Ciascun credito d'azione speciale è concesso per il finanziamento di un programma o di un progetto di sviluppo (compresi i progetti settoriali) chiaramente riconoscibile e rapidamente pagabile il quale, sia che rientri sia che non rientri nel programma di prestiti dell'Associazione, verrà valutato, approvato e gestito in conformità delle procedure e della prassi applicabili ai crediti allo sviluppo prelevati dalle normali risorse dell'Associazione, tenendo conto dell'obiettivo di complementarietà menzionato nella lettera *b*) del preambolo del presente accordo. I fondi versati nel Conto d'azione speciale non devono essere usati in sostituzione delle risorse normali della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (la Banca) o dell'Associazione impegnate in base ad un prestito o credito per un programma o progetto che, alla data in cui ha efficacia il presente accordo, sarà stato approvato dai direttori esecutivi della Banca o dell'Associazione.

Articolo 3

Tranne per quanto previsto dall'articolo 4, i termini della restituzione di ciascun credito d'azione speciale sono gli stessi di quelli applicabili generalmente ai crediti allo sviluppo concessi dall'Associazione, e cioè verrà restituito entro 50 anni con una dilazione di dieci anni. Sui crediti d'azione speciale non maturano interessi.

Articolo 4

I crediti d'azione speciale sono espressi in una o più monete degli Stati membri e sono restituiti in quelle monete

Articolo 5

In conformità delle procedure consuete dell'Associazione, l'Amministratore è autorizzato ad esigere da ciascun beneficiario di un credito d'azione speciale che quest'ultimo paghi periodicamente all'Associazione una tassa di servizio pari a tre quarti dell'uno per cento (3/4 dell'1%) annuo, pagabile in qualsiasi moneta ammessa dall'Associazione, è calcolata sulla parte del capitale del credito incassata e non rimborsata per compensarla dei servizi resi ai sensi del presente accordo. Gli importi pagati per questa tassa sono pagati direttamente all'Associazione e le competono

Articolo 6

Per ciascun credito d'azione speciale è concluso un singolo accordo di credito fra il paese beneficiario e l'Amministratore, e in tale accordo è indicata in special modo l'origine dei fondi

Articolo 7

Le somme di ciascun credito d'azione speciale possono essere utilizzate per spese nella moneta del paese beneficiario o per beni prodotti o per servizi resi (*i*) in uno Stato membro o (*ii*) in un paese in sviluppo

(1) Come questi termini sono talvolta definiti dalle o conformemente alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

membro dell'Associazione che possa beneficiare di un credito d'azione speciale, secondo quanto verrà stabilito dall'Amministratore al momento dell'approvazione del credito.

Articolo 8

Il rimborso del capitale dei crediti d'azione speciale è pagabile al Conto d'azione speciale e, non appena possibile, l'Amministratore riconsegna allo Stato membro interessato l'importo restituito in tal modo, nella moneta di questo Stato membro. L'Associazione non e responsabile di eventuali ammanchi per quanto attiene alla restituzione dei crediti d'azione speciale.

TITOLO III

RELAZIONI; CONSULTAZIONI

Articolo 1

L'Amministratore, finchè non saranno stati impegnati tutti i crediti d'azione speciale, informa la CEE in merito ai progetti e programmi in corso d'elaborazione che devono essere sottoposti alla valutazione dei direttori esecutivi e a quelli che questi ultimi hanno già approvato Durante il periodo dell'erogazione di crediti d'azione speciale, l'Amministratore informa trimestralmente la CEE circa la situazione dei crediti d'azione speciale e le erogazioni relative. L'Amministratore provvede con la massima sollecitudine, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dell'Associazione, a fornire alla CEE un resoconto particolareggiato del Conto d'azione speciale, unitamente ad un parere sul resoconto da parte dei revisori contabili esterni che agiscono per conto dell'Associazione. Una volta erogati totalmente i crediti d'azione speciale, l'Amministratore provvede a fornire alla CEE non appena possibile una relazione particolareggiata in merito ai progetti e programmi finanziati dal Conto d'azione speciale.

Articolo 2

L'Amministratore redige e tiene a giorno registrazioni e scritture contabili necessarie per individuare i contributi versati al Conto d'azione speciale, gli impegni il cui finanziamento grava sul detto conto, e le entrate e le uscite di fondi relative allo stesso nonchè le restituzioni agli Stati membri.

Articolo 3

La CEE e l'Amministratore operano in stretta collaborazione per attuare le finalità del presente accordo. A tale scopo, l'Amministratore e la CEE (tramite la Commissione delle Comunità europee) si scambiano di tanto in tanto, fino alla completa erogazione del Conto d'azione speciale, pareri riguardanti la situazione e le condizioni del Conto d'azione speciale, lo stato di avanzamento dei programmi o progetti finanziati mediante i crediti d'azione speciale, nonchè ogni altra materia pertinente al presente accordo.

TITOLO IV

FINE DELL'ACCORDO, DISTRIBUZIONI

Articolo 1

Se il presente accordo non ha efficacia entro il 31 dicembre 1978, o entro una data successiva eventualmente concordata tra la CEE e l'Associazione, esso e tutti gli obblighi connessi dei suoi contraenti prendono fine con effetto immediato

Articolo 2

Quando la totalità del capitale di tutti i crediti di azione speciali incassati dai beneficiari ai sensi del presente accordo sarà restituita e riversata agli Stati membri ai sensi del titolo II, articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo e tutti i relativi obblighi dei contraenti prenderanno immediata fine

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1

Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro e dalla CEE conformemente ai rispettivi requisiti procedurali.

Articolo 2

Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento di tali procedure Il Segretario generale inoltra all'Associazione tali notifiche, unitamente alla notifica che il presente accordo è stato debitamente approvato dalla CEE

Articolo 3

Il presente accordo ha efficacia ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della ricezione di tali notifiche da parte dell'Associazione.

Articolo 4.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì due maggio millenovecentosettantotto.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België

Joseph VAN DER MEULEN

For kongeriget Danmark

Gunnar R. BERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland

Helmut RIGRIST

Pour la République française

Luc de LA BARRE de NANTEUIL

For Ireland

Brendan DILLON

Per la Repubblica italiana

Eugenio PLAJA

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Jean DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

J. H. LUBBERS

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Donald MAITLAND

For Rädet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità Europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

K. B. ANDERSEN
Claude CHEYSSON

For the International Development Association

A. BROCHES

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **16.**

Adesione al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato complessivamente in lire 200 milioni, si provvede quanto a L. 117.400.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 e quanto a L. 82.600.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — MARCORA — PRODI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

PROTOCOLLO

del 23 marzo 1973 sulla nuova riconduzione dell'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1963, con emendamenti a detto Accordo

Le Parti del presente Protocollo,

Considerando che l'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1963, che succede a quello del 1956, ricondotto dai Protocolli adottati in Ginevra il 30 marzo 1967 e il 7 marzo 1969, inclusi gli emendamenti entrati in vigore il 1° novembre 1971 (questi tre strumenti appresso denominati « l'Accordo ») deve scadere, in principio, il 31 dicembre 1973,

Desiderando mantenere le disposizioni dell'Accordo in vigore dopo questa data,

Hanno deciso quanto segue

ARTICOLO 1

1 L'Accordo, emendato dal presente Protocollo, continuerà a produrre i suoi effetti tra le Parti del Protocollo fino al 31 dicembre 1978.

2. Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo, sarà considerato come Parte dell'Accordo emendato da detto Protocollo.

3 Per le Parti del presente Protocollo, l'Accordo e questo Protocollo saranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e saranno considerati come l'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato nel 1973.

ARTICOLO 2

Le corrispondenti disposizioni dell'Accordo sono così emendate

PREAMBOLO

Sopprimere il primo comma del paragrafo (I) e sostituirlo con

« – è una coltura fruttifera perenne che, in condizioni normali, comincia a produrre a un'età variabile tra i 6 e i 15 anni, per raggiungere, in media, la sua piena produzione intorno ai 30 anni, ».

Modificare così il paragrafo IV)

« Stimando ch'è essenziale proseguire sviluppandola l'opera intrapresa nel quadro dell'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1956 »

CAPITOLO I

OBIETTIVI GENERALI

ARTICOLO 1

Sopprimere il paragrafo 1 e sostituirlo con

« 1 Di favorire la cooperazione internazionale in ciò che concerne i problemi che pone l'olio d'oliva nel mondo, di prevenire qualsiasi pratica di concorrenza sleale nel commercio internazionale d'olio d'oliva e di assicurare la consegna d'una merce conforme a tutti i termini dei contratti stipulati. »

Inserire un nuovo paragrafo 5

« 5 Di studiare la possibilità di introdurre le misure necessarie per ciò che concerne gli altri prodotti dell'olivo »

Sostituire il numero del paragrafo 5 col numero 6 e modificarlo come segue:

« 6. Di proseguire, sviluppandola, l'opera intrapresa nel quadro dell'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1956 »

CAPITOLO II

MEMBRI

ARTICOLO 2

Sostituire il testo di questo articolo col seguente

« Con riserva delle disposizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 24 del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente constituisce un solo Membro del Consiglio ».

CAPITOLO III

DEFINIZIONI

ARTICOLO 3

Sopprimere il paragrafo 1 e sostituirlo col seguente

« 1. Per *"Consiglio"* *s'intende il* Consiglio Oleicolo Internazionale come previsto nell'articolo 21 del presente Accordo ».

Sopprimere il paragrafo 4 e sostituirlo col seguente

« 4 Per "Membro principalmente produttore" s'intende un Membro la cui produzione d'olio d'oliva sia stata, durante le campagne olivicole 1965/66-1970/71 comprese, superiore alle sue importazioni durante gli anni dal 1966 al 1971 compresi ».

Sopprimere il paragrafo 5 e sostituirlo col seguente

« 5 Per "Membro principalmente importatore" s'intende un Membro la cui produzione d'olio d'oliva sia stata, durante le campagne olivicole 1965/66-1970/71 comprese, inferiore alle sue importazioni durante gli anni dal 1966 al 1971 compresi o per il quale non sia stata registrata nessuna produzione d'olio d'oliva durante queste stesse campagne olivicole ».

Inserire un nuovo paragrafo 6

« 6 Per "Membro" s'intende una Parte Contraente o un territorio o gruppo di territori che abbiano una rappresentanza distinta così com'è previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 24 del presente Accordo ».

Inserire un nuovo paragrafo 7

« 7 Se diviene Parte Contraente, la Comunità Economica Europea è considerata insieme come "Membro principalmente produttore" e come "Membro principalmente importatore" restando inteso:

I) che le disposizioni dell'articolo 16 del presente Accordo non si applicano alla Comunita;

II) che, nonostante le disposizioni del paragrafo I dell'articolo 28 del presente Accordo, la Comunità ha il diritto, per tutte le questioni di competenza comunitaria, di esprimere, in seno al Consiglio, un voto corrispondente ai voti assegnati a ciascuno dei suoi Stati membri che sono Parti Contraenti, siano Membri principalmente produttori, siano Membri principalmente importatori;

III) che la Comunità ha anche il diritto, per tutte le questioni di competenza comunitaria, di esprimere, in seno a qualsiasi Comitato del Consiglio, un voto corrispondente ai voti assegnati ai suoi Stati membri che sono membri di detto Comitato;

IV) che, nonostante le disposizioni dell'articolo 33 del presente Accordo, le quote della Comunità al bilancio amministrativo per ogni anno civile sono fissate dal Consiglio in funzione del numero di voti assegnati, in seno al Consiglio, agli Stati membri della Comunità che sono Parti Contraenti; queste quote sottentrano alle quote di ciascuno di questi Stati ».

CAPITOLO IV

OBBLIGHI GENERALI

ARTICOLO 4

Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri »

ARTICOLO 5

Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri »

ARTICOLO 6

Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri »

Sopprimere le parole « e di evitare l'introduzione di pratiche di concorrenza sleale nel commercio mondiale dell'olio d'oliva ».

ARTICOLO 7

Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle, ogni volta, con « Membri »

CAPITOLO V

Sopprimere il titolo di questo capitolo e sostituirlo con

« DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA D'OLIVA. INDICAZIONI DI PROVENIENZA E DENOMINAZIONI D'ORIGINE ».

ARTICOLO 8

Paragrafo 1 Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con:

« 1 La denominazione "olio d'oliva" è riservata all'olio proveniente unicamente dalle olive, eccetto gli oli ottenuti con solvente, mediante procedimenti di riesterificazione ed ogni miscela con oli d'altra natura »

Il paragrafo 2 dell'articolo è così redatto

« I Membri si impegnano a sopprimere, tanto per il commercio interno, quanto per il commercio internazionale, il più presto possibile e, il più tardi, prima della scadenza del presente Accordo, qualsiasi impiego della denominazione "olio d'oliva", sola o combinata con altre parole, che non sia in conformità del presente articolo. »

ARTICOLO 9

Paragrafo 1 Sopprimere il paragrafo 1 e sostituirlo con

« 1 Le denominazioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d oliva di differenti qualità sono date nell'Allegato *A* al presente Accordo, che precisa, per ciascuna denominazione, la definizione corrispondente, tenuto conto, per ciascuna delle qualità, delle raccomandazioni che intervengono in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 22 del presente Accordo in materia di norme relative alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva. »

Paragrafo 2 Sopprimere il paragrafo 2 e sostituirlo con

« 2 Queste denominazioni, obbligatorie nel commercio internazionale, devono essere impiegate per ciascuna qualità d'olio d'oliva e d'olio di sansa d'oliva e apparire in caratteri molto leggibili su tutti i recipienti. »

ARTICOLO 10

Paragrafo 1 Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

Dopo la parola « adottare », inserire « nel minor tempo possibile e, il piu tardi, prima della scadenza del presente Accordo »

Sopprimere le parole « Articoli 8, 9 e 12 del presente Accordo » e sostituirle con « Articoli 9 e 11 del presente Accordo e si sforzeranno di estenderle al loro commercio interno ».

Paragrafo 2 « Sopprimere le parole » delle appellazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'olio d'oliva » e sostituirle con « d'indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di denominazioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva ».

Dopo le parole « riferentisi alla commercializzazione internazionale degli oli d'oliva » aggiungere « e degli oli di sansa d'oliva ».

Alla fine del paragrafo inserire le parole « e degli oli di sansa d'oliva »

ARTICOLO 11

Paragrafo 1: Sopprimere le parole « Le appellazioni d'origine o le indicazioni di provenienza » e sostituirle con: « Le indicazioni di provenienza o le denominazioni d'origine ».

ARTICOLO 12

Paragrafo 1 Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con:

« Le contestazioni a proposito delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine suscitate dall'interpretazione delle clausole di questo capitolo del presente Accordo o dalle difficoltà d'applicazione non risolte mediante trattative dirette saranno esaminate dal Consiglio ».

Paragrafo 2 Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con

« 2 Il Consiglio provvederà a un tentativo di conciliazione, dopo parere della Commissione consultiva prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 35 del presente Accordo e dopo consultazione dell' "Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, della Federazione Internazionale d'Olivicoltura, di un'organizzazione professionale qualificata d'un Membro principalmente importatore e, se necessario, della Camera di Commercio Internazionale e delle istituzioni internazionali specializzate in materia di chimica analitica; in caso d'insuccesso e dopo aver messo in opera tutti i mezzi per giungere ad un accordo, i Membri interessati avranno il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte Internazionale di Giustizia ».

CAPITOLO VI

PROPAGANDA MONDIALE IN FAVORE DEL CONSUMO D'OLIO D'OLIVA

ARTICOLO 13

Paragrafo 1 Sopprimere le parole « I Governi partecipanti » e sostituirle con: « I Membri che contribuiscono al Fondo di propaganda di cui al paragrafo 3 del presente articolo »

Paragrafo 2: Dopo le parole « caratteristiche organolettiche e chimiche », sostituire « nonché » con « e, all'occorrenza, ».

ARTICOLO 14

Sopprimere questo articolo e sostituirlo con

« I programmi generali e parziali di propaganda da intraprendere in virtù del precedente articolo 13 sono fissati dal Consiglio in funzione delle risorse messe a sua disposizione allo scopo, delle considerazioni e dei pareri seguenti:

a) si dà un'orientazione prioritaria alle azioni nei paesi principalmente consumatori e nei paesi suscettibili d'espansione del consumo dell'olio d'oliva;

b) la messa in opera dei programmi non potrà essere prevista prima della data in cui i versamenti effettivi al Fondo di propaganda avranno raggiunto il 70 per cento dell'importo dei contributi da riscuotere;

c) consultazione degli organismi e delle istituzioni appropriati ».

ARTICOLO 16

Paragrafo 1

Primo comma Nella prima frase sopprimere le parole « I Governi partecipanti dei paesi principalmente produttori » e sostituirle con « I Membri principalmente produttori ».

Nella seconda frase sopprimere la parola « Governo » e sostituirla con « Membro ».

Secondo comma Sopprimere la parola « paese » e sostituirla con « Membro ».

Sopprimere le parole « ogni modificazione dei coefficienti previsti nell'Allegato *B* del presente Accordo richiede la unanime decisione prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo » e sostituirle con « ogni modificazione dei coefficienti previsti nell'Allegato *B* all'Accordo emendato nel 1973 che può intervenire per l'occasione; richiede una decisione unanime dei Membri principalmente produttori ».

Terzo comma: Nella prima frase sopprimere le parole « paesi membri del presente Accordo » e sostituirle con « Membri ». Nella seconda frase sopprimere le parole « paesi principalmente produttori membri del presente Accordo » e sostituirle con « Membri principalmente produttori ».

Quarto comma: Nella prima frase, sopprimere le parole « i Governi degli altri paesi partecipanti » e sostituirle con « i Membri principalmente importatori ».

Nel testo in lingua inglese di questo comma sopprimere l'ultima frase.

Paragrafo 2: Nella prima frase sopprimere le parole « I Governi partecipanti dei paesi » e sostituirle con « I Membri »

Sopprimere le parole « all'Allegato *B* del presente Accordo » e sostituirle con « nell'Allegato *B* dell'Accordo emendato nel 1973 »

Sopprimere la seconda frase e sostituirla con le frasi seguenti « I coefficienti di cui trattasi, determinati in funzione della produzione media e delle esportazioni e importazioni nette medie d'olio d'oliva di ciascuno dei Membri durante le campagne olivicole di cui all'articolo 3 dell'Accordo emendato nel 1973, nella proporzione del 20 per cento per la produzione e dell'80 per cento per le esportazioni o importazioni nette saranno oggetto d'una revisione, da parte del Consiglio, nel 1976 per essere applicati a partire dal 1° gennaio 1977. Questa revisione avverrà per decisione presa dalla maggioranza dei quattro quinti dei suffragi espressi e comprendenti i voti di almeno il 70 per cento del numero dei Membri principalmente produttori, prendendo in considerazione la produzione media e le esportazioni o importazioni nette medie d'olio d'oliva di ciascuno dei Membri principalmente produttori durante le campagne olivicole del 1968/69 al 1973/74 in base alla succitata proporzione per questa produzione e per queste esportazioni o importazioni nette ».

Paragrafo 3 Sopprimere le parole « Governi dei paesi » e sostituirle con « Membri ». Sopprimere la parola « Governo » e sostituirla con « Membro ». Sopprimere le parole « all'Allegato *B* del presente Accordo » e sostituirle con « nell'Allegato *B* all'Accordo emendato nel 1973 ». Sopprimere la parola « Governi » e sostituirla con « Membri ».

Paragrafo 7 Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con:

« 7. Per la riscossione dei contributi al Fondo di Propaganda e in caso di ritardo nel pagamento di questi contributi sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 33 del presente Accordo »

Paragrafo 8 Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

Paragrafo 9

Primo comma: Sopprimere le parole « Governo partecipante d'un paese principalmente produttore » e sostituirle con « Membro principalmente produttore »

Secondo comma: Sopprimere la parola « paese » e sostituirla con « Membro »

CAPITOLO VII

MISURE ECONOMICHE

ARTICOLO 19

Paragrafo 1 Sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro ».

Sopprimere le parole « Governi non partecipanti » e sostituirle con « Governi di Stati non Membri del presente Accordo ».

Paragrafo 2: Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

Sopprimere le parole « detenute nei loro paesi » e sostituirle con « detenute nel loro territorio ».

Sopprimere le parole « esportare nei paesi partecipanti o in altri » e sostituirle con « esportare a Membri e non Membri del presente Accordo ».

Paragrafo 3 Sopprimere le parole « Governi dei paesi » e sostituirle con « Membri ».

Paragrafo 4 Nella prima frase sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».
Sopprimere le parole « paesi membri ed altri » e sostituirle con « Membri e non Membri del presente Accordo ».
Sopprimere le parole « paesi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».
Nella seconda frase sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

Paragrafo 5 Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « membri ».

ARTICOLO 20

Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri »

CAPITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21

Sopprimere il testo dell'Articolo e sostituirlo con: « Il Consiglio Oleicolo Internazionale è incaricato di amministrare il presente Accordo ».

ARTICOLO 22

Paragrafo 2: Dopo le parole « i mezzi per assicurare », inserire « lo sviluppo degli scambi internazionali e »
Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri »

Paragrafo 2: Sottoparagrafo I) Alla fine di questo sottoparagrafo inserire « e sugli oli di sansa d'oliva; »

Sottoparagrafo II): Sopprimere le parole « d'uffici d'arbitrato internazionali » e sostituirle con « d'un Ufficio di Conciliazione e d'Arbitrato Internazionale ». Dopo le parole « oli d'oliva » inserire « e sugli oli di sansa d'oliva; ».

Sottoparagrafo III) Alla fine del sottoparagrafo inserire « e dell'olio di sansa d'oliva, ».

Sottoparagrafo IV Sopprimere le parole « dell'olio d'oliva »

Paragrafo 3: Dopo le parole « dell'olio d'oliva » inserire « e dell'olio di sansa d'oliva, »

Paragrafo 5

Primo comma: Sopprimere le parole « riguardanti l'olio d'oliva » e sostituirle con « olivicole ».

Secondo comma: Sopprimere le parole « suggerimento e raccomandazione » e sostituirle con « raccomandazione e suggerimento ».

Terzo comma Dopo la parola « paese » inserire « o gruppo di paesi »

Paragrafo 6 Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo col seguente:

« 6. Il Consiglio stabilirà le procedure secondo le quali i Membri lo informeranno della conclusione cui li avrà portati l'esame delle raccomandazioni e dei suggerimenti menzionati nel presente Articolo o derivanti dall'esecuzione del presente Accordo ».

ARTICOLO 24

Paragrafo 1: Sopprimere la prima frase e sostituirla con « Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente è membro del Consiglio con diritto di voto »

Nella terza frase sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro »

Paragrafo 2 Sopprimere le parole « un Governo partecipante di un paese principalmente interessato » e sostituirle con « una Parte Contraente principalmente interessata » (1)
Sopprimere le parole « tale governo » e sostituirle con « questa Parte Contraente ».

Paragrafo 3 Nella prima frase sopprimere le parole « dei Governi partecipanti » e sostituirle con « delle Parti Contraenti »
Nella seconda frase sopprimere le parole « della delegazione del suo Governo » e sostituirle con « della sua delegazione ».

Paragrafo 4 Sopprimere le parole « dei Governi partecipanti » e sostituirle con « delle Parti Contraenti »

ARTICOLO 25

Paragrafo 1 Inserire la frase seguente alla fine del paragrafo

« Se un Membro invita il Consiglio a riunirsi fuori della sede e se viene deciso di accettare tale invito, le spese supplementari

(1) Questa modificazione si applica soltanto alle edizioni in lingua francese italiana e spagnola dell'Accordo.

che ne risultano per il bilancio del Consiglio saranno a carico di questo Membro »

Paragrafo 3

Sottoparagrafo I) Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri »

Sottoparagrafo II): Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

ARTICOLO 26

Sopprimere le parole « Governi di paesi » e sostituirle con « Membri » Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

ARTICOLO 27

Nella prima frase sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri » e sopprimere le parole « Governo Partecipante » e sostituirle con « Membro » (2)

Nella seconda frase sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

ARTICOLO 28

Paragrafo 1 Sopprimere le parole « paese partecipante » e sostituirle con « Membro ».

Aggiungere al testo attuale le seguenti parole: « . nessuno Stato Membro può detenere più di 450 voti e nessun Membro meno di cinque voti ».

Paragrafo 2 Sopprimerlo

Paragrafo 3 Sostituire il numero del paragrafo 3 col numero 2

ARTICOLO 29

Paragrafo 1 Sopprimere la parola « paesi » e sostituirla con « Membri ».

Aggiungere la seguente frase « I voti dei Membri che si astengono non sono contati ».

Paragrafo 2: Sopprimere le parole « Il Governo di un paese partecipante principalmente produttore » e sostituirle con « Un Membro principalmente produttore »

Sopprimere la parola « paese » e sostituirla con « Membro »

Paragrafo 3: Sopprimere le parole « paese principalmente produttore » e sostituirle, nei due casi, con « Membro principalmente produttore »

Sopprimere le parole « detenuti dal suo paese » e sostituirle con « detenuti da detto Membro ».

Paragrafo 4: Sopprimere le parole « Il Governo d'un paese partecipante principalmente importatore » e sostituirle con « Un Membro principalmente importatore ».

Sopprimere la parola « paese » e sostituirla con « Membro »

Paragrafo 5: Sopprimere le parole « paese principalmente importatore » e sostituirle con « Membro principalmente importatore »

Sopprimere le parole « detenuti dal suo paese » e sostituirle con « detenuti da detto Membro »

Sopprimere le parole « paesi principalmente importatori » e sostituirle con « Membri principalmente importatori ».

ARTICOLO 30

Paragrafi 1 e 2: Sopprimere questi paragrafi e sostituirli con il seguente paragrafo 1

« 1. Il Consiglio può designare un Comitato Esecutivo composto nella proporzione di tre quinti e due quinti rispettivamente di rappresentanti dei Membri principalmente produttori e dei Membri principalmente importatori »

Paragrafo 3 Sostituire il numero di questo paragrafo col numero 2 e sopprimervi le parole « su proposta di ciascuno dei due gruppi menzionati al paragrafo 1 del presente Articolo ».

Paragrafi 4, 5, 6 e 7 Sostituire rispettivamente i numeri di questi paragrafi coi numeri 3, 4, 5 e 6

Paragrafo 8 Sostituire il numero di questo paragrafo col numero 7 e le parole « Governo partecipante » con « Membro »

ARTICOLO 31

Paragrafo 4 Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

---

(2) Questa modificazione si applica soltanto alle edizioni in lingua francese, inglese e italiana.

CAPITOLO IX

STATUTO, IMMUNITÀ E PRIVILEGI

Sopprimere il titolo di questo capitolo e sostituirlo con

« PRIVILEGI E IMMUNITÀ »

ARTICOLO 32

Paragrafo 1 Sopprimerele parole « In ogni Stato partecipante » e sostituirle con « Nel territorio di ciascun Membro ».

Sopprimere le parole « tale Stato » e sostituirle con « questo Membro » (3).

Inserire un nuovo paragrafo 3

« 3 Il Consiglio, il Direttore e il personale del Segretariato Esecutivo beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle facilità previsti dalla Convenzione relativa alla Sede del Consiglio conclusa tra il Consiglio e il Governo dello Stato in cui si trova detta Sede ».

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 33

Paragrafo 1 Sopprimere le parole « dei loro rispettivi Governi » e sostituirle con « dei Membri interessati ».

Sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro ».

Paragrafo 2 In ciascuna frase di questo paragrafo sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro ».

Paragrafo 3 Nella prima frase sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro »; sopprimere le parole « ai sensi dell'Articolo 36 »; sopprimere la parola « Governo » e sostituirla con « Membro ».

Nella seconda frase sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

(3) Questa modificazione riguarda soltanto le edizioni in lingua francese e italiana dell'Accordo.

Paragrafo 5 Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo col seguente:

« 5. Se un Membro non versa interamente la sua quota al bilancio amministrativo entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore l'invita ad eseguire il pagamento il più presto possibile Se il Membro di cui trattasi non provvede alla regolazione della sua quota nei tre mesi successivi al termine succitato, vien sospeso l'esercizio del suo diritto di voto alle sessioni del Consiglio e alle riunioni dei Comitati fino al versamento integrale della quota. Tuttavia, a meno che non lo voti il Consiglio, non è né privato di nessuno dei suoi altri diritti, né esonerato da nessuno dei suoi obblighi che risultano dal presente Accordo. Nessun voto può esonerarlo dai suoi obblighi finanziari derivati dall'Accordo.

CAPITOLO XI

COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI

Sopprimere questo titolo e sostituirlo con

« COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E AMMISSIONE DI OSSERVATORI »

ARTICOLO 34

Sopprimere questo articolo e sostituirlo con

« 1 Il Consiglio prende ogni appropriata disposizione per consultare o cooperare con le Nazioni Unite e i loro Organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo (UNCTAD), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative che sia necessario. Può anche prendere ogni disposizione che stimi conveniente circa le organizzazioni e le istituzioni governative e non governative. Può anche invitare ogni organizzazione di cui al presente Articolo ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, come osservatore.

2 Il Consiglio, considerata la funzione devoluta all'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, la terrà, secondo convenga, al corrente delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

3 Il Consiglio può anche invitare ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, come osservatore, ogni membro delle Nazio-

ni Unite o d'una delle loro istituzioni specializzate o dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica non ancora parte del presente Accordo

CAPITOLO XII

CONTESTAZIONI E RECLAMI

ARTICOLO 35

Paragrafo 1 Sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro ».

Paragrafo 3: Sopprimere le parole « Governo partecipante », nei due casi, e sostituirle con « Membro ».
Dopo le parole « decisione a questo proposito » inserire « dopo aver consultato i Membri interessati e »

Paragrafo 4 Sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro ».

Paragrafo 5 Sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Membro ».
Sopprimere la parola « Governo » e, in ogni caso, sostituirla con « Membro » (4).

CAPITOLO XIV

DURATA, EMENDAMENTO, SOSPENSIONE, RITIRO, SCADENZA, RINNOVAMENTO

ARTICOLO 37

Paragrafo 2 Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri ».

ARTICOLO 38

Paragrafo 1 Sopprimere le parole « Governo » e sostituirle con « Membro »

(4) Questa modificazione riguarda soltanto le edizioni francese, inglese e italiana dell'Accordo.

Sopprimere le parole « dei presente Accordo » e sostituirle con « dell'Accordo emendato nel 1973 »
Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Parti Contraenti ».

Paragrafo 2 Sopprimere la parola « Governo » e sostituirla con « Membro ».

Paragrafo 3 Sopprimere le parole « Governo partecipante » e sostituirle con « Parte Contraente ».

Paragrafo 4: Sopprimere le parole « tutti i Governi partecipanti » e sostituirle con « tutte le Parti Contraenti ».

Paragrafo 5 Sopprimere le parole « dai Governi partecipanti » e sostituirle con « dalle Parti Contraenti »

Paragrafo 6: Sopprimere le parole « dai Governi dei paesi partecipanti » e sostituirle con « dai Membri o in nome di questi ».
Sopprimere le parole « dai Governi di tutti i paesi partecipanti » e sostituirle con « da tutti i Membri o in nome di questi ».

Sottoparagrafo *a)* Sopprimere le parole « i Governi partecipanti » e sostituirle con « le Parti Contraenti »

Sottoparagrafo *b)* Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo con

« *b)* Il Consiglio decide senza indugio se l'emendamento è di tale importanza da doverne risultare per i Membri che non l'accettino una sospensione della loro partecipazione all'Accordo emendato nel 1973 a partire dal giorno in cui questo emendamento entra in vigore ai termini del precedente comma *a)* e ne informa tutti i Membri. Se il Consiglio decide che l'emendamento è di tale importanza, i Membri che non lo hanno accettato fanno sapere al Consiglio, prima della data in cui l'emendamento deve entrare in vigore ai termini del precedente comma *a)*, se continuano a considerare inaccettabile questo emendamento; i Membri che così decidono e quelli che non hanno fatto conoscere la loro decisione vedono la loro partecipazione all'Accordo emendato nel 1973 automaticamente sospesa a partire dalla data d'entrata in vigore dell'emendamento. Tuttavia, se uno di questi Membri prova al Consiglio ch'è stato impedito di accettare l'emendamento prima della sua entrata in vigore ai termini del precedente comma *a)*, in ragione di difficoltà di ordine costituzionale o istituzionale indipendenti dalla sua volontà, il Consiglio può rimandare la misura di sospensione finché le difficoltà non siano state appianate e il Membro non abbia notificato la sua decisione al Consiglio ».

Paragrafo 7: Sopprimere le parole « Governo partecipante sospeso » e sostituirle con « Membro la cui partecipazione è stata sospesa ».

ARTICOLO 39

Paragrafo 1 *Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo con*

« 1 Se una Parte Contraente si considera gravemente lesa nei suoi interessi dal fatto che un firmatario non ratifica o non accetta o non approva il presente Accordo emendato nel 1973, o in ragione delle condizioni o riserve poste ad una firma, a una ratifica, ad un'accettazione o a un'approvazione, lo notifica al Governo depositario. Non appena ricevuta tal notificazione, il Governo depositario ne informa il Consiglio, che esamina la questione nella sua prima sessione successiva alla recezione della notificazione. Se dopo esame della questione da parte del Consiglio la Parte Contraente continua a considerare che i suoi interessi sono gravemente lesi, può ritirarsi dall'Accordo emendato notificando il suo ritiro al Governo depositario in un termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio ».

Paragrafo 2

Sottoparagrafo *a)* Sopprimere le parole « quando un Governo partecipante » e sostituirle con « quando una Parte Contraente »

Sottoparagrafo *b)*: Sopprimere le parole « quando un Governo partecipante » e sostituirle con « quando una Parte Contraente ».

Sopprimere le parole « di un altro Governo partecipante » e sostituirle con « di un'altra Parte Contraente ».

Sopprimere le parole « o dalle dimissioni notificate ai termini del paragrafo 2 dell'articolo 42, di tutto o parte dei territori non metropolitani rappresentati da un altro Governo partecipante ».

Sottoparagrafo *c)* Sopprimere le parole « quando un Governo partecipante » e sostituirle con « quando una Parte Contraente ». Sopprimere le parole « da un altro Governo partecipante » e sostituirle con « da un'altra Parte Contraente ».

Sottoparagrafo *d)*: Sopprimere le parole « quando un Governo partecipante » e sostituirle con « quando una Parte Contraente »

Paragrafo 3 Sopprimere le parole « Un Governo partecipante » e sostituirle con « Una Parte Contraente » Sopprimere le parole « se è impegnato » e sostituirle con « se è impegnata ».

ARTICOLO 40

Sopprimere le parole « Governi partecipanti » e sostituirle con « Membri »

ARTICOLO 41

Paragrafo 1: Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo col seguente: « Ogni Parte Contraente che si ritira e ogni Membro la cui partecipazione all'Accordo emendato nel 1973 è sospesa durante la durata dell'applicazione di detto Accordo sono tenuti ad eseguire i versamenti che dovevano al Consiglio e a rispettare tutti gli impegni assunti anteriormente alla data del loro ritiro o della sospensione della loro partecipazione all'Accordo emendato nel 1973 ».

Paragrafo 2 Sopprimere le parole « Ogni Governo partecipante » e sostituirle con « Ogni Parte Contraente ».

Dopo le parole « l'Accordo » aggiungere « emendato nel 1973 »

CAPITOLO XV

APPLICAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 42

Sopprimere questo capitolo comprendente l'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3

ALLEGATO A

Sopprimere il titolo e sostituirlo con « DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA D'OLIVA »

Paragrafo 1: Dopo le parole « oli d'oliva ottenuti » aggiungere la parola « unicamente » e dopo le parole « con altri oli » sopprimere il resto della frase

ALLEGATO B

Sopprimere l'elenco dei paesi e dei coefficienti e sostituirlo con

Algeria	1,47
Argentina	2,07
Grecia	5,77
Israele	0,17
Italia	33,67
Libano	0,47
Marocco	1,61
Portogallo	3,07
Repubblica Araba d'Egitto	0,17
Repubblica Araba di Siria	0,82
Spagna	37,07
Tunisia	10,07
Turchia	3,57
	100,00

ALLEGATO C

Sopprimere il testo di questo Allegato e sostituirlo con

Membri principalmente produttori

Algeria	27
Argentina	21
Comunità Economica Europea	
– Italia	450
Grecia	187
Israele	8
Libano	12
Marocco	42
Portogallo	78
Repubblica Araba d'Egitto	5
Repubblica Araba di Siria	28
Spagna	450
Tunisia	88
Turchia	104

Membri principalmente importatori

Comunità Economia Europea	
– Belgio/Lussemburgo	5
– Danimarca	5
– Francia	25
– Irlanda	5
– Paesi Bassi	5
– Repubblica Federale di Germania	8
– Regno Unito	8

Gabon	5
Repubblica Araba di Libia	28
Repubblica Dominicana	5
Uruguay	5

ALLEGATO D

Soppresso

ARTICOLO 3

1. *Ogni Governo membro* della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo può divenire Parte del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale.

a) firmandolo; o

b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, d'accettazione o approvazione; o

c) aderendovi

2 Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiara se, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

ARTICOLO 4

Il presente Protocollo sarà aperto a Madrid presso il Governo della Spagna, Governo *depositario* dell'Accordo e del presente Protocollo fino al 30 ottobre 1973 incluso, alla firma di ogni Governo che, a questa data, è Parte dell'Accordo

ARTICOLO 5

Quando è richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, lo strumento corrispondente deve essere depositato presso il Governo depositario dell'Accordo il più tardi il 31 dicembre 1973 Il Consiglio può concedere una o più proroghe ad ogni Governo firmatario che a questa data non abbia depositato detto strumento.

ARTICOLO 6

Ogni Governo non firmatario che può aderire al presente Protocollo in virtù dell'articolo 9, può notificare al Governo depositario che s'impegna di soddisfare alla procedura costituzionale o istituzionale richiesta per la sua adesione a detto Protocollo il più presto possibile.

ARTICOLO 7

1 Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione il 31 dicembre 1973 il piu tardi, e che abbia ottenuto una proroga per tale deposito in virtù dell'articolo 5 del presente Protocollo, e ogni Governo non firmatario che abbia eseguito la notificazione prevista nell'articolo 6 del presente Protocollo può indicare al Governo depositario che applicherà provvisoriamente l'Accordo emendato dal presente Protocollo.

2 Durante tutto il periodo durante il quale l'Accordo emendato dal presente Protocollo è in vigore, sia definitivamente, sia provvisoriamente, un Governo firmatario che abbia ottenuto una proroga in virtù dell'articolo 5 del presente Protocollo o un Governo non firmatario che abbia dato l'indicazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo è Membro provvisorio con tutti i diritti e gli obblighi afferenti, fino alla data a partire dalla quale questo Governo diviene Parte Contraente.

ARTICOLO 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore, definitivamente, il 1° gennaio 1974 o a qualsiasi data nel corso dei dodici mesi successivi tra i Governi che l'hanno firmato e se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, se appaiono fra essi i Governi di sei paesi principalmente produttori che rappresentino insieme il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'Articolo 3 dell'Accordo, e i Governi di tre paesi principalmente importatori. Entrerà anche definitivamente in vigore a qualsiasi data posteriore alla sua entrata in vigore provvisoria, quando siano soddisfatte le condizioni indicate nella frase precedente per ciò che concerne il numero di Governi e la percentuale della produzione mondiale d'olio d'oliva mediante il deposito di strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione.

2 Il presente Protocollo entrerà in vigore, provvisoriamente, il 1° gennaio 1974 o a qualsiasi data nel corso dei dodici mesi

successivi, tra i Governi che lo abbiano firmato e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che lo abbiano ratificato, accettato o approvato, o che vi abbiano aderito o abbiano indicato che l'applicheranno provvisoriamente, se appaiono fra essi i Governi di sei paesi principalmente produttori che rappresentino insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'Articolo 3 dell'Accordo, e i Governi di tre paesi principalmente importatori.

3 Se il 1° gennaio 1974 il presente Protocollo non è entrato in vigore, sia provvisoriamente, sia definitivamente, nelle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, ma ha ricevuto un numero di firme sufficienti perché possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, in conformità delle disposizioni previste allo scopo nel presente Protocollo, l'Accordo resterà in vigore in conformita del paragrafo 4 dell'Articolo 37 dell'Accordo oltre il 1° gennaio 1974 fino alla data d'entrata in vigore provvisoria o definitiva del presente Protocollo senza che la durata di questa proroga possa essere superiore a dodici mesi

4. Se il 30 ottobre 1973 il presente Protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente perché possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, i Governi che lo abbiano firmato e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che lo abbiano ratificato, accettato o approvato o che vi abbiano aderito o che abbiano indicato che l'applicheranno provvisoriamente potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne o potranno prendere ogni altra misura che la situazione appaia loro richiedere.

ARTICOLO 9

1 Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo.

2. L'adesione al presente Protocollo sarà considerata come un'adesione all'Accordo emendato nel 1973

3 L'adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento di adesione presso il Governo depositario dell'Accordo e prenderà effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento o dalla data d'entrata in vigore del presente Protocollo, se questa data è posteriore all'altra

ARTICOLO 10

Se, al 31 dicembre 1978, è stato negoziato un nuovo accordo per la riconduzione o il rinnovamento dell'Accordo debitamente ricondotto dal presente Protocollo e ha ricevuto un numero di firme sufficiente perché possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni a tal fine previste dall'Accordo, ma se questo nuovo Accordo non e entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il presente Protocollo resterà in vigore oltre il 31 dicembre 1978, fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

ARTICOLO 11

1. Ogni Governo può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a questo, dichiarare mediante notificazione al Governo depositario che l'Accordo emendato nel 1973 è reso applicabile a questo o quel territorio di cui assicura attualmente, in ultima istanza, le relazioni internazionali; detto Accordo si applica ai territori menzionati nella notificazione a contare dalla data di questa o dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per questo Governo, se è posteriore alla notificazione.

2 Ogni Parte Contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del Paragrafo 1 del presente Articolo può, in ogni momento dichiarare mediante notificazione al Governo depositario che l'Accordo emendato nel 1973 cessa di applicarsi al territorio designato nella notificazione e detto Accordo cessa di applicarsi al territorio di cui trattasi a contare dalla data di questa notificazione.

3. Quando un territorio cui è stato reso applicabile, in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, l'Accordo emendato nel 1973, diviene poi indipendente, il Governo di questo territorio puo, nei novanta giorni successivi alla sua accessione all'indipendenza, dichiarare mediante notificazione al Governo depositario che ha assunto i diritti e gli obblighi d'una Parte Contraente dell'Accordo emendato nel 1973. Diviene Parte Contraente a contare dalla data di questa notificazione.

ARTICOLO 12

Il Governo depositario dell'Accordo informerà senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o aprovazione del presente Protocollo o di adesione a questo, di ogni notificazione depositata e di ogni indicazione fatta in conformità degli Articoli 6 e 7 del presente Protocollo, nonche della data di entrata in vigore del presente Protocollo

ARTICOLO 13

La Comunità Economica Europea ha gli stessi diritti e poteri che i Governi menzionati nel presente Protocollo, compresi quelli cui si fa riferimento negli Accordi 3 e 9 del presente Protocollo

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma.

I testi del presente Protocollo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunicherà copie conformi certificate a tutti i Governi che avranno firmato il presente Protocollo o che vi avranno aderito.

Fatto in Ginevra, il 23 marzo 1973

Per l'Algeria

MOHAMED K KHELLADI

29 ottobre 1973

Per il Belgio ed il Lussemburgo

ROBERT VAES

9 ottobre 1973

Per la Francia

ROBERT GILLET

22 agosto 1973

Per la Grecia

BASILE CALEVRAS

29 ottobre 1973

Per il Marocco

ABDELLATIF KHATIB

30 ottobre 1973

Per il Portogallo

MANUEL FARRAJOTA ROCHETA

26 ottobre 1973

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

ALBERT HENRY SPIRE

30 ottobre 1973

Per la Repubblica Araba Libica

OMAR S ABUARGHUB

29 ottobre 1973

Per la Repubblica Araba Siriana

SAMI DROUBI

20 settembre 1973

Per la Repubblica Federale di Germania

HERMANN MEYER-LINDENBERG

25 ottobre 1973

Per la Spagna

LAUREANO LÒPEZ RODÒ

21 luglio 1973

Per la Tunisia

MONGI KOOLI

28 settembre 1973

Per la Turchia

ZEKI KUNERALP

11 ottobre 1973

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651004/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.